

Riforme. L'impatto delle nuove regole del rito civile

# Commissioni alle prese con il filtro in Cassazione

Alessandro Sacrestano  
Maurizio Villani

Dal 4 luglio - giorno in cui sono entrate in vigore le nuove regole sul processo civile dettate dalla legge 69/2009 - anche la giustizia tributaria deve fare i conti con l'introduzione del cosiddetto "filtro" al ricorso in Cassazione. Il nuovo articolo 360-bis del Codice di procedura civile, infatti, stabilisce una barriera all'impugnativa per Cassazione che vale anche per tutte le sentenze delle commissioni tributarie regionali depositate a partire dal 4 luglio.

Barriera che, però, risulta essere meno rigida rispetto a quel-

la originariamente prevista dalla riforma. La vecchia formulazione prevedeva, infatti, un elenco di casi in cui il ricorso era da considerarsi ammissibile. La nuova versione, invece, più snella, individua esclusivamente i casi di inammissibilità del ricorso.

Nel dettaglio, è inammissibile ricorrere alla Suprema corte:

## VALE IL PRECEDENTE

Ricorso inammissibile se la questione che si vuole impugnare è conforme ai verdetti della Corte

quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l'esame dei motivi non offre elementi per confermarne o mutarne l'orientamento; quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Il primo dei due casi di inammissibilità obbliga la parte che decide per l'impugnativa di valutare, preventivamente, l'orientamento tenuto dalla Corte su fattispecie analoghe a quella trattata nella sentenza contro cui si ricorre. Di fronte a giurisprudenza di

inequivocabile segno opposto alle proprie ragioni, il ricorso è consentito solo se il difensore argomenta opportunamente le motivazioni per le quali ritiene che quella giurisprudenza meriti di essere abbandonata.

Tale prospettiva, in sintesi, concede da un lato un peso maggiore al precedente giurisprudenziale, tanto da equipararne gli effetti a una sorta di vincolo alla libera impugnativa; dall'altro, il nuovo articolo 360-bis darà un rinnovato impulso all'analisi di dottrina, allentando un rinnovato dibattito sull'orientamento assunto dalla Corte di legittimità.

L'esame di ammissibilità del ricorso è demandato a una commissione di cinque magistrati appartenenti a tutte le sezioni. Il primo presidente trasmetterà il ricorso alla commissione, la quale giudicherà in camera di consiglio. Se il ricorso è ritenuto ammissibile, viene restituito al primo presidente, che lo assegna a una delle sezioni. Qualora, invece, il collegio reputi il ricorso inammissibile, il relatore deposita in cancelleria la relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, di contro, rinvia la causa alla pubblica udienza.

per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali, non oltre cinque giorni prima dell'adunanza, hanno facoltà di presentare, rispettivamente, conclusioni scritte e memorie e possono chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se, al termine di tale fase il ricorso viene confermato inammissibile, la questione si chiude. Viceversa, se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, di contro, rinvia la causa alla pubblica udienza.